



Quel processo non s'ha da fare!

Perché Eni vuole bloccare la "Giusta Causa"

La Giusta Causa, prima causa climatica in Italia intentata contro un'azienda privata

Nel maggio 2023, Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini italiani, residenti in aree del nostro Paese particolarmente colpite dai cambiamenti climatici, con la prima causa climatica mossa in Italia contro un'azienda privata, battezzata la "Giusta Causa", hanno citato in giudizio di fronte al Tribunale civile di Roma il gigante energetico italiano ENI, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla Cassa Depositi e Prestiti (CDP), in qualità di azionisti con un'influenza dominante sulla società.

Le associazioni e i/le cittadini/e contestano a ENI di essere responsabile a livello globale di un volume di emissioni di gas serra superiore a quelle rilasciate dall'Italia nel suo complesso, risultando così uno dei principali responsabili dell'emergenza climatica in corso. Inoltre, Eni è consapevole da oltre cinquant'anni delle cause profonde del cambiamento climatico e dell'impatto che le sue attività hanno e continueranno ad avere sul sistema climatico qualora dovesse continuare a estrarre, vendere e bruciare combustibili fossili. Invece di cambiare il suo modello di business, ENI ha messo in atto strategie di *lobby* e di *greenwashing* per creare incertezza scientifica sulle cause dell'emergenza climatica e dei relativi rischi, mascherando le proprie responsabilità e ostacolando l'azione per la difesa del clima.

Le condotte che causano l'emergenza climatica, con tutto ciò che ne consegue in termini di danni e di rischi per l'ambiente e per la salute delle persone, violano diritti umani tutelati e protetti sia dalla Costituzione italiana (in primis, gli artt. 2, 9, 32 e 41), sia da norme internazionali e accordi vincolanti per gli Stati e per le aziende, in particolar modo per quelle come ENI che dichiarano espressamente di aderirvi e di sottostarvi. La violazione di queste norme comporta condotte illecite sul piano delle emissioni climalteranti sanzionate dagli artt. 2043 (responsabilità extra-contrattuale), 2050 (responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) e 2051 (danno cagionato da cosa in custodia) del codice civile, in combinato disposto con gli artt. 2 e 8 della CEDU, nonché dei corrispondenti artt. 2 e 7 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea volti a garantire, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Gli attori richiedono al giudice un intervento sia di accertamento delle responsabilità per i danni cagionati agli attori stessi, sia risarcitorio anche in forma specifica e inibitorio, in particolare con una condanna per ENI a ridurre le sue emissioni del 45 per cento entro il 2030, come richiesto dalla comunità scientifica internazionale per mantenere il riscaldamento globale sotto un grado e mezzo, obiettivo sancito dall'Accordo di Parigi sul clima del 2015, ratificato anche dall'Italia. Inoltre, si chiede una condanna per il MEF e CDP affinché adottino politiche vincolanti per la loro partecipazione in ENI, al fine di allineare la strategia industriale dell'azienda agli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

L'iter processuale fino a oggi e le eccezioni sollevate da ENI per non rendere ammissibile il caso

Il giudice designato dal Tribunale civile di Roma ha fissato la prima udienza entro la fine del 2023 e richiesto di conseguenza lo scambio di memorie integrative tra le parti, avvenuto nei termini previsti dalla procedura processuale. Dopo un rinvio, lo scorso 16 febbraio si è svolta l'udienza. Lo scorso 11 aprile, dopo una riserva di quasi due mesi, il giudice ha fissato la prossima udienza il 13 settembre, richiedendo uno scambio di memorie conclusionali tra le parti riguardanti solamente le eccezioni preliminari sollevate dalle parti stesse. Quindi, il procedimento potrebbe non entrare nel merito, qualora il giudice dovesse accogliere le eccezioni delle convenute all'esito dell'udienza di settembre.

Tra le eccezioni sollevate, infatti, spicca il difetto assoluto di giurisdizione sollevato con forza da ENI e dalle altre due convenute MEF e CDP. Secondo le difese, la domanda è inammissibile perché non vi è giudice che possa accoglierla, in nome della separazione dei poteri tra giudiziario da un lato e legislativo ed esecutivo dall'altro. Secondo ENI, inoltre, la strategia e gli obiettivi climatici di una grande impresa energetica sarebbero insindacabili.

L'azienda e le altre due convenute ritengono infatti che nessun giudice possa pronunciarsi su quale politica climatica ENI debba seguire essendo le scelte industriali garantite dall'articolo 41 della Costituzione Italiana sulla libertà di impresa, dimenticando tuttavia che nel 2022 proprio tale articolo della Carta costituzionale è stato modificato includendo l'ambiente e la salute tra i beni pubblici che limitano l'attività d'impresa.

Si aggiunga che la difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze nelle sue memorie difensive ha sostenuto che, a distanza di quasi un decennio dalla sua approvazione, l'Accordo di Parigi non sarebbe operativo nel nostro Paese in quanto l'Italia lo avrebbe sì ratificato e reso esecutivo, ma non avrebbe ancora approvato una legge di attuazione indicando modalità specifiche di raggiungimento degli obiettivi climatici, cosicché nessun giudice potrebbe imporre il rispetto alle pubbliche autorità ed ai soggetti privati. Dunque, secondo la difesa statale, a distanza di quasi un decennio dalla sua approvazione, l'Accordo di Parigi in Italia sarebbe totalmente privo di efficacia e nessuno potrebbe chiederne il rispetto ai giudici perché ciò si tradurrebbe in un'indebita invasione della sfera riservata al legislatore.

Tali affermazioni sono assolutamente dirompenti sul piano politico internazionale (per cui andrebbero comunicate ad altri Paesi aderenti all'Accordo), e denotano un'errata concezione delle modalità di adeguamento del diritto interno all'ordinamento giuridico internazionale, in quanto la specifica legge di ratifica n. 204 del 2016 approvata dal Parlamento italiano tramite un ordine di esecuzione introduce già tutte le norme indispensabili a dare attuazione al citato Accordo internazionale. Peraltro, poiché la legge contenente la ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato produce automaticamente tutte le modifiche dell'ordinamento interno necessarie ad adempiere agli obblighi assunti a livello internazionale, tale legge è perfettamente idonea a vincolare non solo lo Stato, ma anche le persone fisiche o giuridiche, ove ciò sia richiesto, come lo è nel caso della "Giusta Causa", dagli obblighi assunti dallo Stato a livello internazionale.

Il precedente negativo della sentenza di primo grado sulla causa Giudizio Universale

Il 26 febbraio scorso, lo stesso Tribunale civile di Roma ha emesso la sentenza sulla causa climatica mossa da diverse organizzazioni della società civile italiana e da singoli cittadini, meglio nota come "Giudizio Universale", contro lo Stato italiano nella figura della Presidenza del Consiglio dei Ministri per accertarne l'inadempienza nell'adottare politiche ed azioni climatiche in linea con il dettato e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.

Il giudice ha sentenziato l'inammissibilità della causa per difetto assoluto di giurisdizione, ritenendo che il potere giudiziario non abbia competenza, a differenza del legislatore e della

politica, nel decidere le modalità di attuazione dell'accordo di Parigi da parte dei singoli Stati che hanno ratificato l'Accordo. In subordine, per quanto riguarda l'impugnazione del Piano Nazionale Integrato su Energia e Clima, la giudice ritiene che eventualmente il giudice amministrativo e non quello civile avrebbe competenza sul caso.

La sentenza, molto succinta e appellata dagli attori, è un precedente negativo nella giurisprudenza italiana e contrasta con le decisioni di altri autorevoli tribunali dei Paesi europei. In particolare, emerge un'interpretazione molto limitante del difetto assoluto di giurisdizione, che pare prevalere nel Tribunale di Roma, con implicazioni preoccupanti per il diritto all'accesso alla giustizia sancito dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) nonché dalla Convenzione di Aarhus, ratificata dall'UE e dall'Italia.

Greenpeace Italia e ReCommon fanno subito ricorso in Corte di Cassazione, e se necessario, chiedono a questa di adire la Corte Costituzionale

Greenpeace Italia e ReCommon hanno dunque deciso, secondo le prerogative loro concesse dalla procedura del processo civile, di muovere subito un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione direttamente di fronte le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, il più alto livello nel sistema giudiziario italiano.

Tutto questo a fronte dell'eccezione preliminare di difetto assoluto di giurisdizione sollevata con forza da ENI e dalle altre convenute, nelle preoccupanti e fuorvianti forme suddette, che di fatto mirano a non fare entrare il processo nel merito, e ben oltre a minare in futuro la possibilità di poter istruire una qualsiasi causa climatica in un tribunale italiano sia contro lo Stato che contro singole imprese private.

In particolare, gli attori chiedono ai giudici della Cassazione di dichiarare che nella Giusta Causa la giurisdizione appartiene al giudice ordinario italiano a cui è stata presentata la citazione in sede civile.

Inoltre, in estremo subordine, i ricorrenti chiedono ai giudici della Cassazione che venga sollevata questione di legittimità costituzionale nei confronti dell'art. 2 della citata legge n. 204/2016 di ratifica e di esecuzione dell'Accordo di Parigi, nella parte in cui non consentirebbe di immettere nell'ordinamento statale tutte le norme necessarie a rendere immediatamente applicabili le disposizioni dell'Accordo sul contrasto al cambiamento climatico, nei confronti sia dei soggetti pubblici che dei cittadini e delle imprese, in violazione dei diritti umani e in contrasto con gli articoli 2, 9, 24, 41 e 117 della Costituzione Italiana, in quanto rilevante e non manifestamente infondata. Quindi, qualora la Corte di Cassazione lo ritenesse necessario, potrebbe chiedere alla Corte Costituzionale di pronunciarsi sulla tesi dell'attuale non operatività dell'Accordo di Parigi in Italia, come formulata in particolare dal MEF.

La sentenza storica della CEDU sul caso delle Anziane per il Clima svizzere

L'ordinanza dell'11 aprile scorso che preannuncia di voler decidere la causa sulle questioni preliminari è stata emessa dal Tribunale di Roma due giorni dopo la pubblicazione della storica sentenza della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti Umani (CEDU) sul caso meglio noto come la causa delle "Anziane svizzere per il clima". Contenzioso proposto da un'associazione di signore svizzere che, di fronte ai rischi per la salute (in particolare degli anziani) conseguenti al riscaldamento climatico e alle ondate di calore, hanno citato lo Stato elvetico per la sua inadempienza nella lotta ai cambiamenti climatici e quindi per non aver garantito l'accesso alla giustizia sul caso.

La Corte ha dato ragione alle combattive signore svizzere, sottolineando più in generale che di fronte all'inerzia dei poteri legislativi ed esecutivi degli Stati, spetta innanzitutto ai tribunali nazionali, e in mancanza alla stessa Corte Europea, la piena competenza per decidere sulle

inadempienze degli stessi Stati in materia climatica che provochino la violazione dei diritti umani alla tutela della vita privata e familiare, protetti dagli artt. 2 e 8 della Carta europea dei diritti umani: le stesse norme invocate nelle cause pendenti davanti al Tribunale di Roma nella "Giusta Causa" (e nella causa "Giudizio universale").

Il precedente della sentenza della Corte EDU è particolarmente rilevante perché, andando oltre il caso specifico, sancisce la giustiziabilità delle cause climatiche, regolarmente messa in discussione da Stati e imprese private citate in giudizio in numerose cause analoghe avviate in diversi Paesi. Con la sentenza del 9 aprile, la Grande Camera della Corte EDU prende nettamente posizione, in linea con gli importanti precedenti olandesi del caso Urgenda, passato in giudicato, e di Milieu Defensie, vittorioso in primo grado e oggi in fase di appello, che hanno già creato due precedenti molto importanti nei confronti rispettivamente dello Stato dei Paesi Bassi e della più grande società energetica europea, la Shell.

La "Giusta Causa" ha costruito il suo impianto giuridico riprendendo molti elementi delle cause dei Paesi Bassi, in particolare per quel che concerne le violazioni dei diritti fondamentali alla vita e al rispetto della vita privata familiare (articoli 2 e 8 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo) dovute ai cambiamenti climatici e il nesso causale tra il riscaldamento globale che causa queste violazioni e le azioni o inazioni di governi e grandi inquinatori. Soggetti che con le loro emissioni, superiori a quanto prescritto dalla comunità scientifica internazionale per rispettare gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, si rendono responsabili dei cambiamenti climatici. Le stesse sentenze olandesi, così come quella della Corte EDU, riconoscono anche la corresponsabilità di un singolo Stato o di una singola grande impresa energetica nel contribuire con le proprie emissioni al riscaldamento globale, per quanto questi non siano gli unici responsabili di questo a livello mondiale.

I prossimi passi e l'emergenza climatica che incalza

Contestualmente alla presentazione del ricorso in Corte di Cassazione, gli attori hanno richiesto al giudice designato dal Tribunale di Roma di sospendere il procedimento ordinario in attesa della pronuncia della Suprema Corte. Il giudice deciderà nelle prossime settimane su tale richiesta di sospensiva. Potrebbe accettarla o far procedere lo stesso il processo, seppur con il rischio, qualora vada subito in camera di consiglio dopo l'udienza del 13 settembre, che la sua decisione possa poi confliggere con quella della Cassazione.

Quest'ultima è attesa ad inizio del prossimo anno, dopo un'udienza di discussione del ricorso che potrebbe tenersi nel prossimo autunno. Qualora la Cassazione decidesse di adire la Corte Costituzionale, i tempi ovviamente si allungherebbero. I giudici della Cassazione potrebbero decidere di non ammettere il ricorso, lasciando quindi il procedimento ordinario invariato, o di ammetterlo e pronunciarsi nel merito. In ogni caso la sentenza di merito riguarderà solo le eccezioni specifiche sollevate nel ricorso, e quindi una volta depositata la decisione della Cassazione, il giudice ordinario dovrà decidere come procedere riguardo alle rimanenti eccezioni sollevate – ad esempio sulla legittimazione degli attori e delle convenute - ed eventualmente sul merito della causa. In ogni caso gli attori potranno impugnare in appello la sentenza di primo grado, ed eventualmente tornare in Cassazione se non soddisfatti della sentenza di appello.

A fronte dell'emergenza della crisi climatica che stiamo vivendo, Greenpeace Italia e ReCommon sono determinate a impiegare ogni rimedio legale per fermare la strategia di ENI di espansione del petrolio e gas in barba a ogni impegno sul clima e a forzare l'azienda e i suoi azionisti pubblici di riferimento a un profondo cambiamento, prima che sia troppo tardi.

LINK UTILI

- [Tutti i documenti relativi a La Giusta Causa](#)
- [Report "ENI sapeva"](#)

- [Report "Le consulenze di ENI contro Greenpeace e ReCommon"](#)